



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

Roma, data del protocollo

**OGGETTO: Domanda reiterata di protezione internazionale. Nuovo allegato ex artt. 29 e 29 bis d.lgs. 25/2008**

ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA LL.SS.  
e per conoscenza

AL DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE ROMA  
ALLA COMMISSIONE NAZIONALE PER IL DIRITTO DI ASILO ROMA

A seguito del dialogo intercorso in occasione del Tavolo Tematico Piemonte in data 28 ottobre 2020, che ha visto la partecipazione di rappresentanti di questa Direzione Centrale, del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, Commissione Nazionale per il diritto di asilo, Prefetture, Questure e Commissioni Territoriali locali, nella cornice del Piano Operativo EASO 2020, in materia di domanda reiterata, è emersa la necessità di informare il richiedente delle conseguenze legate alla scelta di non riferire nuovi elementi nell'istanza presentata ex art. 29 d. lgs. 25/2008.

A tal fine è stato aggiornato e integrato l'allegato dedicato alla domanda reiterata rispetto al quadro normativo previsto dagli artt. 29 e 29-bis d.lgs.25/2008.

Ciò premesso, si rappresenta che il documento allegato, che deve essere consegnato al richiedente compilato e sottoscritto, contiene informazioni in merito al quadro normativo delle domande reiterate, con particolare riferimento alla circostanza per cui in assenza di nuovi elementi in merito alla condizione personale o alla situazione nel Paese d'origine a supporto dell'istanza, la Commissione Territoriale potrà dichiarare l'inammissibilità della richiesta senza procedere al colloquio personale.

Si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL affinché sia assicurata la necessaria ed ampia diffusione tra il personale interessato, restando a disposizione per qualunque chiarimento sia ritenuto necessario.

IL DIRETTORE CENTRALE

Bontempi

Data: \_\_\_\_\_

ID VESTANET: \_\_\_\_\_

CUI: \_\_\_\_\_

### **Allegato Domande Reiterate**

**Nota Informativa:**

*Il presente documento sarà inviato senza ritardo alla Commissione Territoriale competente, che esaminerà l'ammissibilità della tua domanda reiterata di protezione internazionale entro cinque giorni ai sensi dell'art. 29 del D.lgs 25/2008.*

*Se stai presentando una domanda reiterata mentre stai per essere allontanato dall'Italia, in esecuzione di un provvedimento di allontanamento dal territorio Italiano, il presente documento sarà inviato con immediatezza al Presidente della Commissione Territoriale competente che procederà all'esame preliminare entro tre giorni ai sensi dell'art. 29 bis D.lgs 25/2008.*

*Se non fornisci nuovi elementi in merito alla tua condizione personale o alla situazione nel tuo Paese d'origine a supporto della tua domanda reiterata, la Commissione Territoriale potrà dichiarare inammissibile la tua richiesta senza convocarti per l'intervista personale. In questo caso, non avrai la possibilità di svolgere il colloquio presso la Commissione Territoriale. Per questa ragione, è importante che al momento della registrazione della domanda di protezione internazionale e, della compilazione di questo modulo, dichiari i nuovi elementi, diversi da quelli presentati nella prima domanda, che giustifichino il bisogno di protezione.*

*Se la tua domanda è dichiarata inammissibile e tu non sei d'accordo, puoi chiedere al giudice di riesaminarla, proponendo -tramite legale di fiducia- ricorso al Tribunale entro quindici giorni dalla notifica del provvedimento.*

*La presentazione del ricorso non avrà automatico effetto sospensivo, nel senso che se vuoi rimanere in Italia fino alla decisione del Tribunale, devi fare una richiesta specifica al giudice, che accoglierà la tua istanza quando ricorrano gravi e circostanziate ragioni. Nel caso in cui la decisione di inammissibilità consegua, per la seconda volta, ad altra decisione analoga ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b) D.lgs 25/2008 ovvero riguardi la tua domanda reiterata presentata mentre stai per essere allontanato dall'Italia ai sensi dell'articolo 29-bis D.lgs 25/2008, sappi che la presentazione del ricorso e dell'istanza per rimanere sul territorio fino alla decisione del giudice non sospende in ogni caso l'efficacia esecutiva del provvedimento e, pertanto, potrai essere allontanato..*

*Inoltre, ai sensi dell'art. 7 D.lgs 25/2008, non sei autorizzato a soggiornare in Italia fino alla decisione della Commissione Territoriale nei casi in cui:*

- Hai presentato una prima domanda reiterata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di un'espulsione ;
- Hai manifestato la volontà di presentare un'altra domanda reiterata a seguito di una decisione definitiva che considera inammissibile una prima domanda reiterata, o dopo una decisione definitiva che respinge la prima domanda reiterata ai sensi dell'art. 32 comma 1 lettere b and b-bis D.lgs 25/2008.

**1) Potresti per favore spiegare quali motivi ti hanno portato a presentare la tua nuova domanda di asilo rispetto alla prima richiesta di Protezione Internazionale?**

-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----

**2) Possiedi documenti che supportano la tua nuova domanda?**

-----  
-----  
-----

